

Decreto Ministeriale del 23/10/1998

Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione.

Doc. **498H23OT.900** di Origine **Nazionale**

emanato/a da : **Ministro dell'Ambiente - Ministro della Sanità**

e pubblicato/a su : **Gazzetta Ufficiale Italiana n° 260 del 06/11/1998**

riguardante :

AMBIENTE - Inquinamento e tutela dell'atmosfera - Traffico (aereo, ferroviario, nautico, stradale)

AMBIENTE - Sostanze pericolose - Idrocarburi

SOMMARIO[NOTE](#)[TESTO](#)[Art. 1.](#)[Art. 2.](#)[Art. 3.](#)[Art. 4.](#)[Art. 5.](#)[Art. 6.](#)[ALLEGATO 1 - VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA QUALITA' DELL'ARIA](#)[ALLEGATO 2 - RAPPORTO ANNUALE SULLA QUALITA' DELL'ARIA](#)[ALLEGATO 3 - MISURE PER LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI DA SORGENTI MOBILI](#)

- § -

NOTE

Il presente decreto è stato **abrogato** dall' [art. 6](#) del D.M. 21 aprile 1999, n.163.

Art. 5: il testo omesso è riportato nel D.M. indicato.

- § -

TESTO

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista legge n. 349/1986, articolo 2, comma 14, circa le competenze del Ministero dell'ambiente e del Ministero della sanità in merito alla determinazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione agli inquinanti;

Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, [art. 3](#), comma 1, che attribuisce al Ministero dell'ambiente il compito di stabilire, di concerto con il Ministero della sanità, i criteri ambientali e sanitari per l'adozione delle misure di limitazione della circolazione ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico;

Vista la direttiva europea n. [94/63/CEE](#), in materia di controllo delle emissioni dei composti organici volatili;

Vista la direttiva europea n. [96/62/CEE](#), in materia di tutela della qualità dell'aria;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del [28 marzo 1983](#), in merito agli standard di qualita' dell'aria e del Presidente della Repubblica [24 maggio 1988, n. 203](#), in merito ai valori limite ed i valori guida per gli inquinanti dell'aria in ambiente esterno ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione;

Visti i propri decreti del 20 maggio 1991, in merito ai criteri per il controllo dell'inquinamento atmosferico [([D.M. 20/05/1991](#))] ed alla realizzazione dei piani di risanamento della qualita' dell'aria [([D.M. 20/05/1991](#))];

Visto il decreto del Presidente della Repubblica [10 gennaio 1992](#) recante atto di indirizzo e coordinamento in materia di inquinamento urbano;

Visto il proprio decreto [25 novembre 1994](#) che aggiorna i limiti di concentrazione ed i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, e stabilisce gli obiettivi di qualita' dell'aria per la frazione delle particelle sospese PM10, per il benzene e per gli idrocarburi policiclici aromatici;

Visti il decreto legislativo [30 aprile 1992, n. 285](#), "Nuovo Codice della Strada" e il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del [5 febbraio 1996](#), in materia di verifica dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione;

Vista la direttiva n. [91/441/CEE](#), in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli, recepita con decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991;

Vista la direttiva n. [94/12/CEE](#), in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli, recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 29 febbraio 1996;

Vista la direttiva n. [93/59/CEE](#), in materia di emissioni inquinanti dai veicoli commerciali leggeri, recepita con decreto del Ministro dei trasporti 4 settembre 1995;

Vista la direttiva n. [96/69/CE](#), in materia di emissioni inquinanti dai veicoli commerciali leggeri, recepita con decreto del Ministro dei trasporti 14 novembre 1997;

Vista la direttiva n. [91/542/CE](#), in materia di emissioni inquinanti dai veicoli pesanti per il trasporto delle persone e delle merci, recepita con decreto del Ministro dell'ambiente 23 marzo 1992;

Vista la direttiva n. [96/1/CE](#), in materia di emissioni inquinanti dai veicoli pesanti il trasporto delle persone e delle merci, recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 27 marzo 1997;

Vista la direttiva n. [97/24/CE](#), relativa fra l'altro alle emissioni inquinanti dei motoveicoli e ciclomotori;

Vista la direttiva del ministero dei lavori pubblici [7 luglio 1998](#) concernente il controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera b) del nuovo codice della strada;

Visto il proprio decreto [27 marzo 1998](#) concernente la mobilita' sostenibile nelle aree urbane;

Considerato che i dati raccolti annualmente nelle aree urbane di cui al proprio decreto 25 novembre 1994, allegato III, mettono in evidenza situazione critiche in relazione alle concentrazioni atmosferiche di benzene, idrocarburi policiclici aromatici e particelle sospese;

Considerata la pericolosita' per l'ambiente e per la salute delle popolazioni determinata dalla presenza e persistenza delle sostanze inquinanti sopracitate nell'aria delle citta';

Considerato che le sorgenti mobili sono le sorgenti inquinanti primarie di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilita' nella generazione dell'inquinamento atmosferico urbano;

Decreta:

Art. 1.

[1. Il presente decreto fissa, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413, i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione di cui all'[articolo 7](#), comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.]

Art. 2.

[1. Il presente decreto si applica nei comuni individuati all'[allegato III](#) del decreto 25 novembre 1994 ovvero nei comuni con popolazione inferiore per i quali la situazione meteorologica e l'entità delle emissioni facciano prevedere possibili superamenti dei livelli di attenzione e/o degli obiettivi di qualità individuati nel citato decreto, nonché negli altri comuni individuati dalle regioni nei piani di risanamento di cui all'[articolo 4](#) del decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203, o da loro stralci, o ubicati nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento individuate dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 9 del decreto 20 maggio 1991 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992.]

Art. 3.

[1. Al fine dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 1, i sindaci dei comuni di cui all'art. 2, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA e dell'AUSL:

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono all'effettuazione di una valutazione preliminare della qualità dell'aria del territorio comunale con l'indicazione delle aree maggiormente interessate dall'inquinamento e della popolazione in esse presente, secondo le indicazioni di cui all'allegato 1 al presente decreto; al termine di ogni anno solare, e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo, provvedono alla predisposizione di un rapporto secondo le indicazioni di cui all'allegato 2 al presente decreto.

2. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 2 assicurano la diffusione al pubblico della valutazione preliminare e del rapporto annuale di cui al comma 1 e ne inviano copia al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità.]

Art. 4.

[1. I sindaci dei comuni di cui all'art. 2, sulla base della valutazione di cui all'art. 3 - in fase di prima applicazione - e dei suoi successivi aggiornamenti, dispongono entro il 1 febbraio di ogni anno le misure programmate, permanenti o periodiche, di limitazione o divieto della circolazione ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, secondo quanto indicato dall'allegato 3 al presente decreto.

2. Le misure programmate di cui al precedente comma, sono integrate, in concertazione con la provincia e la regione, con il piano di intervento operativo di cui all'art. 9 del decreto 20 maggio 1991 e con i piani di risanamento della qualità dell'aria di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

3. Le misure di cui al comma 1 hanno efficacia, di norma, almeno annuale, e possono essere modificate nel corso dell'anno sulla base delle previsioni di miglioramento, ovvero di peggioramento, dello stato della qualità dell'aria in relazione ai dati raccolti in un periodo rappresentativo.

4. Qualora non siano disponibili i dati necessari alla valutazione preliminare ovvero qualora la valutazione preliminare non venga predisposta in tempo utile, in fase di prima attuazione i sindaci, sentite l'ARPA e l'AUSL, adottano comunque, in via precauzionale, le misure di cui al comma 1 nelle zone a maggiore congestione di traffico.]

Art. 5.

[1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto 25 novembre 1994 è sostituito dal seguente:

[...].]

Art. 6.

[Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.]

ALLEGATO 1 - VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

[1. La valutazione preliminare è finalizzata alla definizione, relativamente agli inquinanti normati, dello stato della qualità dell'aria nel territorio comunale al 1998, sulla base delle informazioni fornite dalle reti di rilevamento e dalle campagne di misura, effettuate anche mediante mezzi mobili, campionatori passivi o attivi, o altro idoneo sistema di rilevamento, nonché dall'inventario delle sorgenti emissive, stazionarie e mobili, e dall'impiego di modelli certificati da agenzie, organismi o altre istituzioni scientifiche riconosciute dai Governi a livello nazionale o internazionale o validati secondo procedure documentate.

2. In via generale, dovrebbe essere seguita la seguente procedura:

a) organizzare i dati di misura relativi a rilevamenti da stazioni fisse o da campagne di misura e i dati meteorologici disponibili;

b) integrare, se necessario, con ulteriori misurazioni i dati suba);

c) redigere un inventario delle emissioni di adeguata risoluzione spaziale e temporale;

d) se necessario integrare, tramite l'uso di modelli le misurazione suba) e b) con i dati subc) per valutare la distribuzione delle concentrazioni di inquinanti;

e) presentare i risultati ottenuti dalla valutazione in forma di mappe del territorio comunale in cui vengano individuate le aree in cui sono superati o sono a rischio di superamento i livelli di attenzione e di allarme e gli obiettivi di qualità dell'aria;

f) effettuare una valutazione dell'estensione delle aree interessate, delle sorgenti di emissione e della popolazione ivi presente coinvolta;

g) sulla base delle valutazioni effettuate sube) e f), individuare le aree in cui dovranno essere ridotti i livelli di inquinamento e le zone dei centri abitati che dovranno essere soggette a tal fine a misure di limitazione della circolazione dei veicoli a motore;

h) stabilire le prime misure di prevenzione finalizzate alla riduzione delle emissioni dalle sorgenti stazionarie e mobili.]

ALLEGATO 2 - RAPPORTO ANNUALE SULLA QUALITA' DELL'ARIA

[Il rapporto annuale costituisce lo strumento di valutazione dello stato della qualita' dell'aria nel territorio comunale, per gli inquinanti normati, e di informazione sulle misure di prevenzione gia' adottate, sui risultati ottenuti e su quelli previsti sulla base delle misure programmate.

Il rapporto dovra' contenere di norma:

- a) un quadro dei dati raccolti nel corso dell'anno mediante i sistemi di rilevamento e le campagne di misura effettuate;
- b) l'inventario aggiornato delle emissioni disaggregato per aree e per tipologie di sorgenti;
- c) le informazioni sull'andamento dei parametri meteorologici;
- d) le mappe della concentrazione degli inquinanti in relazione al loro andamento nel corso dell'anno ottenute integrando eventualmente le misure con le simulazioni modellistiche;
- e) la valutazione della qualita' dell'aria e dei fattori meteorologici ed antropici coinvolti;
- f) la valutazione dell'estensione delle aree interessate, delle sorgenti di emissione e della popolazione ivi presente coinvolta;
- g) le misure di prevenzione attuate ed un'analisi critica dei risultati conseguiti in termini di riduzione delle emissioni e di miglioramento della qualita' dell'aria con particolare riferimento alle zone oggetto dei provvedimenti di cui all'allegato 3 ed a quelle che comunque possono avere subito effetti negativi in conseguenza di detti provvedimenti (es. aree limitrofe);
- h) i programmi di rilevazione per l'anno successivo;
- i) sulla base delle valutazioni effettuate subd), e), f) e g), l'individuazione delle aree in cui dovranno essere ridotti i livelli di inquinamento e le zone dei centri abitati che dovranno essere soggette a tal fine a misure di limitazione della circolazione dei veicoli a motore.]

ALLEGATO 3 - MISURE PER LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI DA SORGENTI MOBILI

[1. Nei comuni di cui all'art. 2 del presente decreto, come misura preventiva, e' posto il divieto di circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non effettuano il controllo almeno annuale delle emissioni secondo le procedure previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996.

2. Nei comuni di cui all'art. 2 devono essere adottate misure di limitazione della circolazione nei centri abitati in base ai criteri indicati ai successivi punti 3, 4, 5, 7 e 8 per ridurre i livelli di inquinamento nelle aree individuate dalla valutazione preliminare e successivamente, dal rapporto annuale sulla qualita' dell'aria, in cui sia dimostrato il superamento, anche per un solo inquinante, del valore obiettivo di qualita' di cui all'allegato IV al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994.

Le zone in cui vengono applicate le misure devono essere di estensione tale da coinvolgere le sorgenti di emissione significativamente correlate con le concentrazioni rilevate nell'area di superamento tenendo conto della esigenza di non determinare situazioni critiche in altre aree.

3. Quando il valore medio annuo rilevato per il benzene nelle aree di cui al punto 2 supera il valore obiettivo va disposta la limitazione della circolazione nei centri abitati dei veicoli a motore ad accensione comandata. Il valore medio annuo e' calcolato secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994.

Il sindaco dispone la limitazione della circolazione dei veicoli a motore ad accensione comandata nelle zone di cui al punto 2 in maniera permanente, ovvero articolata per fasce orarie, giornaliere, settimanali o per particolari periodi dell'anno sulla base delle valutazioni di cui agli allegati 1 e 2.

Il sindaco puo' consentire la circolazione delle seguenti tipologie di veicoli a motore ad accensione comandata nel caso che il loro contributo, in termini di emissioni di benzene, risulti compatibile col raggiungimento dell'obiettivo di qualita':

- autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva n. 91/441/CEE,
- autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva n. 94/12/CEE,
- autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva n. 93/59/CEE,
- autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva n. 96/69/CE,
- motoveicoli e/o ciclomotori di tipo non omologato ai sensi della direttiva n. 97/24/CE,
- motoveicoli e/o ciclomotori conformi ai valori di emissione del Cap. 5 della direttiva n. 97/24/CE.

4. Quando il valore medio annuo rilevato per gli idrocarburi policiclici aromatici (benzo(a) pirene) nelle aree di cui al punto 2 supera il valore obiettivo va disposta la limitazione della circolazione nei centri abitati dei veicoli a motore.

Il sindaco dispone la limitazione della circolazione dei veicoli a motore nelle zone di cui al punto 2 in maniera permanente, ovvero articolata per fasce orarie, giornaliere, settimanali o per particolari periodi dell'anno sulla base delle valutazioni di cui agli allegati 1 e 2.

Il sindaco puo' consentire la circolazione delle seguenti tipologie di veicoli a motore nel caso che il loro contributo, in termini di emissioni di idrocarburi policiclici aromatici (benzo(a) pirene), risulti compatibile col raggiungimento dell'obiettivo di qualita':

- autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva n. 91/441/CEE, - autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva n. 94/12/CEE, - autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva n. 93/59/CEE, - autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva n. 96/69/CE, - motoveicoli e/o ciclomotori di tipo non omologato ai sensi della direttiva n. 97/24/CE, - motoveicoli e/o ciclomotori conformi ai valori di emissione del Cap. 5 della direttiva n. 97/24/CE.
- autoveicoli destinati al trasporto delle merci o delle persone di massa massima superiore alle 3.5 tonnellate di tipo

omologato ai sensi della direttiva n. 91/542/CEE conformi ai valori di emissione di cui all' allegato I, tabella 6.2.1, lettera a) della stessa direttiva, - autoveicoli destinati al trasporto delle merci o delle persone di massa massima superiore alle 3.5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva n. 91/542/CEE conformi ai valori di emissione di cui all' allegato I, tabella 6.2.1, lettera b) della stessa direttiva, - autoveicoli destinati al servizio pubblico di linea per il trasporto di persone di massa massima superiore alle 3.5 tonnellate.

5. Quando il valore medio annuo rilevato per le particelle sospese PM10 nelle aree di cui al punto 2 supera il valore obiettivo, va disposta la limitazione della circolazione nei centri abitati degli autoveicoli azionati da motore a accensione spontanea.

Il sindaco dispone la limitazione della circolazione degli autoveicoli azionati da motore a accensione spontanea nelle zone di cui al punto 2 in maniera permanente, ovvero articolata per fasce orarie, giornaliere, settimanali o per particolari periodi dell'anno sulla base delle valutazioni di cui agli allegati 1 e 2.

Il sindaco puo' consentire la circolazione delle seguenti tipologie di autoveicoli azionati da motore a accensione spontanea nel caso che il loro contributo, in termini di emissioni di particelle sospese PM10, risulti compatibile col raggiungimento dell'obiettivo di qualita':

- autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva n. 94/12CEE,
- autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva n. 96/69/CE,
- autoveicoli destinati al trasporto delle merci o delle persone di massa massima superiore alle 3.5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva n. 91/542/CEE conformi ai valori di emissione di cui all' allegato I, tabella 6.2.1, lettera b) della stessa direttiva,
- autoveicoli destinati al servizio pubblico di linea per il trasporto di persone di massa massima superiore alle 3.5 tonnellate.

6. In caso si verifichino nell'arco dell'anno superamenti significativi e frequenti dei livelli di attenzione di cui all'allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, i sindaci adottano misure di limitazione della circolazione applicando criteri analoghi a quelli indicati ai punti 2, 4, 7 e 8.

7. Sono esentati dalle misure di limitazione della circolazione i mezzi di emergenza, per la sicurezza pubblica e di pubblica utilita', i mezzi adibiti al servizio di portatori di handicap o guidate da soggetti portatori di handicap, gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori elettrici, nonche' gli autoveicoli ibridi (dotati di motori elettrici e di uno a combustione interna) e gli altri autoveicoli a minimo impatto ambientale che saranno individuati ai fini dell'attuazione dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998.

8. Per le zone dove vengono adottate le misure di limitazione della circolazione, devono essere predisposte o rafforzate adeguate alternative trasportistiche che assicurino il soddisfacimento della domanda di mobilita' delle merci e delle persone tramite veicoli a ridotte emissioni inquinanti. A tal fine i sindaci stipulano appositi accordi di programma con le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale per il conseguimento di significative riduzioni delle emissioni inquinanti dei mezzi pubblici da realizzare tramite l'utilizzazione di carburanti alternativi e il rinnovo del parco veicolare.

9. Per l'attivazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione, i sindaci adottano misure adeguate per l'individuazione delle diverse tipologie di autoveicoli indicate nel decreto ai fini del controllo delle stesse.]